



Prefettura di Bergamo
Ufficio Territoriale del Governo

Protocollo d'intesa
“Mille occhi sulla città”

Tra

❖ *La Prefettura- Ufficio Territoriale del Governo di Bergamo*

I Comuni di:

- ❖ *Bergamo*
- ❖ *Treviglio*
- ❖ *Dalmine*
- ❖ *Seriate*
- ❖ *Romano di Lombardia*
- ❖ *Caravaggio*
- ❖ *Albino*

E

gli Istituti di vigilanza privata
operanti nella provincia di Bergamo:

- ❖ *Fidelitas s.p.a.*
- ❖ *Sorveglianza Italiana*
- ❖ *Vigilanza Group soc. coop. a r.l.*
- ❖ *VCB Securitas soc. coop. p.a.*
- ❖ *Civis s.p.a.*
- ❖ *Sicuritalia s.p.a.*

PREMESSO che il Ministero dell'Interno, l'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) e le Associazioni comparativamente rappresentative degli Istituti di vigilanza hanno rinnovato, in data 25 gennaio 2022, il Protocollo d'intesa denominato “Mille occhi sulle città”, stipulato l'11 febbraio 2010 e prorogato in data 17 dicembre 2013 per ulteriori tre anni;

CONSIDERATO che il citato Protocollo è volto a favorire l'adozione, in ogni provincia, di un programma di collaborazione informativa che ha l'obiettivo di integrare le iniziative pubbliche e private nella cornice della sussidiarietà e della complementarità;



Prefettura di Bergamo
Ufficio Territoriale del Governo

RILEVATA la necessità di realizzare la massima collaborazione tra le Autorità di Pubblica sicurezza, le Forze di polizia dello Stato, la Polizia Locale e gli Istituti di vigilanza, cui è demandato, ai sensi dell'art. 256 *bis* del R.D. 6 maggio 1940, n. 635 (Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza) e successive modificazioni, lo svolgimento dei servizi di "sicurezza complementare", nei limiti fissati dalle disposizioni del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni;

VISTO il disciplinare, allegato al Protocollo, contenente le caratteristiche operative del servizio, con particolare riferimento al monitoraggio delle situazioni di interesse per la sicurezza pubblica e la sicurezza urbana;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1 del citato Protocollo d'intesa è demandato al Prefetto il compito di individuare gli istituti di vigilanza privata anche non aderenti ad Associazioni imprenditoriali di categoria che, su base volontaria, possono essere coinvolti nel progetto, in relazione alle dotazioni tecnologiche impiegate, al numero di guardie particolari giurate dipendenti, ai servizi svolti sul territorio;

VERIFICATO che, in linea con i criteri suindicati e tenuto conto delle specifiche e peculiari esigenze del territorio, sono stati individuati e selezionati i seguenti Istituti di vigilanza privata che operano in provincia di Bergamo:

- ❖ *Fidelitas s.p.a.*
- ❖ *Sorveglianza Italiana*
- ❖ *Vigilanza Group soc. coop. a r.l.*
- ❖ *VCB Securitas soc. coop. p.a.*
- ❖ *Civis s.p.a.*
- ❖ *Sicuritalia s.p.a.*

ATTESO che, in conformità agli indirizzi contenuti nella circolare del Ministero dell'Interno n. 11075/110(7) del 10 febbraio 2022, si intende attivare il progetto in parola nella provincia di Bergamo;

RITENUTO opportuno avvalersi, attraverso la stipula di apposita convenzione, della cooperazione degli enti privati che operano nel campo della sicurezza complementare, sentito il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica;

PRESO ATTO che, nell'ambito delle sedute del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica svoltesi in data 18 gennaio 2023, in relazione alle valutate peculiari esigenze del territorio, è stato definito l'ambito operativo territoriale del Protocollo, rilevando l'opportunità di coinvolgere nella fase attuativa i Comuni della provincia con numero di abitanti superiore ai 15.000 (Bergamo, Treviglio, Dalmine, Seriate, Romano di Lombardia, Caravaggio e Albino), ove operano i predetti istituti di vigilanza;



Prefettura di Bergamo
Ufficio Territoriale del Governo

VISTI gli artt. da 133 a 141 del Titolo IV “Delle guardie particolari e degli istituti di vigilanza e investigazione privata” del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 “Testo unico delle Leggi di pubblica sicurezza”;

VISTO l’art. 13 della legge 1° aprile 1981, n. 121 “Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza”, secondo cui “il Prefetto” ha la responsabilità generale dell’ordine e della sicurezza pubblica nella provincia e sovrintende all’attuazione delle direttive emanate in materia”;

VISTO l’art. 17 della legge 26 marzo 2001, n. 128, recante “Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini”;

VISTO l’art. 39 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, secondo cui il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno può stipulare convenzioni in materia di sicurezza “*con soggetti pubblici e privati dirette a fornire, con la contribuzione degli stessi soggetti, servizi specialistici, finalizzati ad incrementare la sicurezza pubblica*”;

VISTO l’art. 7 del decreto legge 23 maggio 2008, n. 92, recante “misure urgenti in materia di sicurezza pubblica”, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125;

VISTO il decreto del Ministro dell’Interno 1° dicembre 2010, n. 269 Regolamento recante disciplina delle caratteristiche minime del progetto organizzativo e dei requisiti minimi di qualità degli istituti e dei servizi di cui agli artt. 256 *bis* e 257 *bis* del Regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi pubblica sicurezza, nonché dei requisiti professionali e di capacità tecnica richiesti per la direzione dei medesimi istituti e per lo svolgimento di incarichi organizzativi nell’ambito degli stessi istituti;

VISTO il decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14 recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”, convertito dalla legge 18 aprile 2017 n. 48;

VISTO il decreto del Ministro dell’Interno 15 agosto 2017 sui comparti di specialità delle Forze di Polizia e sulla razionalizzazione dei presidi di polizia;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo al trattamento dei dati personali ed alla libera circolazione dei dati stessi;

VISTO il decreto legislativo 18 maggio 2018 n. 51, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”;

VISTO il decreto legislativo 18 maggio 2018 n. 101 recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679



Prefettura di Bergamo
Ufficio Territoriale del Governo

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”;

VISTA la Direttiva del Ministro dell’Interno n. 558/A/421.2/43 del 9 dicembre 2002 recante “Nuovi criteri sperimentali per il Piano Coordinato di Controllo del territorio”;

VISTO il D.M. n. 269/2010 recante la disciplina dei requisiti minimi di qualità, nonché dei requisiti professionali e di capacità tecnica degli istituti di vigilanza privata;

VISTE le “Linee generali delle politiche pubbliche per la sicurezza integrata”, adottate in sede di Conferenza Unificata in data 24 gennaio 2018;

VISTE le “Linee guida per l’attuazione della sicurezza urbana”, adottate in sede di Conferenza Stato- Città ed Autonomie locali nella seduta del 26 luglio 2018;

TENUTO CONTO che:

- le guardie particolari giurate, nello svolgimento dei servizi di “sicurezza complementare”, affidati dalla committenza all’istituto di vigilanza da cui dipendono, possono svolgere, altresì, compiti di osservazione e raccogliere elementi di informazione di particolare utilità per le Forze di Polizia e le Polizie locali per la prevenzione e la repressione di reati, nei limiti di quanto previsto dal Disciplinare allegato, sottoscritto in data 25 gennaio 2022, qui richiamato integralmente (all. 1);
- la suddetta attività di osservazione e la trasmissione delle informazioni non comporta l’esercizio di pubbliche funzioni, né può comportare costi od oneri ulteriori rispetto a quelli corrisposti dalla committenza all’istituto di vigilanza privata per i servizi espletati, costituendo corollario della più generale attività di vigilanza;
- il contributo fornito dall’attività di osservazione può essere opportunamente valorizzato in un contesto informativo che riguardi ogni notizia e segnalazione alle Forze di Polizia e alle Polizie Locali utile per l’ordine e la sicurezza pubblica, comprese quelle relative a fattori ambientali che incidono sulla sicurezza urbana;

A P P R O V A N O

il Protocollo d’intesa denominato “Mille occhi sulle città” e

C O N V E N G O N O quanto segue:



Prefettura di Bergamo
Ufficio Territoriale del Governo

1. Attivazione del Progetto.

- 1.1 La Prefettura – UTG di Bergamo ed i Comuni indicati in premessa favoriscono sul territorio un piano di collaborazione informativa tra le Forze di polizia, il Corpo di polizia locale e gli Istituti di vigilanza privata, per il monitoraggio delle situazioni di interesse per la sicurezza pubblica e la sicurezza urbana, secondo criteri operativi volti a potenziare il controllo del territorio, nonché l'efficacia dell'attività di vigilanza privata di cui all'allegato tecnico al predetto Protocollo d'intesa sottoscritto in data 25 gennaio 2022 che costituisce parte integrante del presente Protocollo (all. 1);
- 1.2 Gli istituti di vigilanza privata che aderiscono al Progetto provvedono ad assicurare la tempestiva trasmissione di dati e di notizie di interesse, loro trasmessi dalle guardie particolari giurate dipendenti che, nell'esecuzione dei servizi di "sicurezza complementare", possono svolgere compiti di osservazione e raccolta di elementi utili alle Forze di Polizia a competenza generale ed alle Polizie Locali per la prevenzione e repressione dei reati, nei limiti e nel rispetto delle norme legislative e pattizie vigenti, utilizzando sistemi idonei a garantire la rapida e documentata comunicazione.
- 1.3 Al tal fine, gli istituti di vigilanza si organizzeranno perché la trasmissione delle comunicazioni alle anzidette Forze di polizia avvenga in maniera organica ed unitaria. Tali informazioni verranno inoltrate, in via generale, alla Sala Operativa della Questura, nel caso di segnalazioni riguardanti il capoluogo di provincia, alla Sala Operativa del Commissariato di P.S. di Treviglio nel caso di segnalazioni riguardanti il territorio del comune di Treviglio, alla Centrale Operativa del Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri, negli altri casi, alla sala operativa del Comando Provinciale della Guardia di finanza, per il tramite del numero di pubblica utilità 117, per i profili concernenti fattispecie configuranti potenziali illeciti economico-finanziari, nonché alla Sala Operativa del Comando di Polizia locale dei comuni firmatari per quanto attiene alla sicurezza urbana;
- 1.4 Il Questore di Bergamo, tenuto conto delle intese raggiunte in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, nonché delle contingenze locali, indica le modalità operative dell'attività di osservazione cui gli istituti di vigilanza privata dovranno attenersi.



Prefettura di Bergamo
Ufficio Territoriale del Governo

2. *Formazione del personale degli istituti di vigilanza privata impiegato nel progetto “Mille occhi sulle città” .*

- 2.1 L'attività formativa dei formatori sul territorio provinciale del personale degli istituti di vigilanza privata verrà espletata, senza oneri per il bilancio dello Stato, da qualificato personale della Questura e/o del Comando Provinciale dei Carabinieri di Bergamo, ovvero da personale della Polizia locale per gli aspetti attinenti alla sicurezza urbana, allo scopo di qualificare le singole guardie giurate affinché le stesse possano interagire in modo puntuale con la struttura istituzionale, nonché svolgere in modo adeguato l'attività di osservazione di tipo preventivo.
- 2.2 In sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, il Prefetto e i Sindaci dei Comuni interessati possono valutare l'opportunità di far partecipare le guardie particolari giurate a programmate attività formative svolte nell'ambito dell'aggiornamento professionale del personale delle Forze di Polizia e di Polizia locale normalmente impiegato nel controllo del territorio ed in attività di prevenzione;

3. *Verifiche, integrazioni, modifiche e durata.*

- 3.1 La Prefettura – UTG di Bergamo effettua il monitoraggio sull'attuazione del presente protocollo, il cui esito è sottoposto semestralmente all'esame del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Le periodiche valutazioni sull'efficienza e l'efficacia delle attività regolate dal presente protocollo sono comunicate dal Prefetto al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, che avrà cura di segnalare anche eventuali problematiche o proposte meritevoli di intervento a livello centrale, affinché possano essere esaminate d'intesa con l'A.N.C.I. e le Associazioni, per la parte di rispettiva competenza, anche per eventuali integrazioni o modifiche.
- 3.2 Il presente Protocollo, che potrà essere esteso anche ad altri comuni della provincia, ha durata pari a tre anni ed alla scadenza potrà essere prorogato per ulteriori tre.
- 3.3 I titolari degli istituti di vigilanza privata interessati devono informare dettagliatamente le guardie particolari giurate dipendenti sui contenuti del



Prefettura di Bergamo
Ufficio Territoriale del Governo

presente Protocollo d'intesa e consentire la loro partecipazione alle attività formative ivi previste.

4. *Trattamento dei dati personali*

Il trattamento dei dati personali gestiti nell'ambito delle attività svolte in virtù del presente protocollo e degli accordi discendenti in sede locale sono improntati al rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e necessità dettati dal Regolamento (UE) n. 2016/679, nonché all'osservanza delle disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003, del D.Lgs. n. 101/2018, del D.Lgs. n. 51/2018 e del d.P.R. n. 15/2018.

A tal fine, in attuazione degli articoli 32 del citato Regolamento e 25 del D.Lgs. n. 51/2018, le Parti, che operano in qualità di titolari autonomi nell'ambito delle rispettive competenze e delle proprie finalità, adottano misure tecniche e organizzative adeguate per garantire e dimostrare la conformità alle citate disposizioni dei trattamenti di dati personali svolti nell'ambito del protocollo, nonché il rispetto dei principi ivi previsti, anche con riguardo ai flussi informativi. In merito, i dati oggetto di scambio devono essere adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle finalità per le quali sono trattati e la trasmissione avviene con modalità idonee a garantire la sicurezza e la protezione dei dati, osservando i criteri individuati dal Garante in materia di comunicazione di informazioni tra i soggetti pubblici.

5. *Oneri.*

5.1 Il presente accordo non comporta alcun onere per il bilancio dello Stato. Gli oneri eventualmente connessi all'adeguamento delle strutture, all'approvvigionamento dei supporti tecnologici necessari ed alla formazione, saranno a completo carico degli Istituti di vigilanza privata interessati.

Bergamo, 18 gennaio 2023

Il Prefetto di Bergamo

Il Sindaco del Comune di

Bergamo

Treviglio



Prefettura di Bergamo
Ufficio Territoriale del Governo

Dalmine _____
Seriata _____
Romano di Lombardia _____
Caravaggio _____
Albino _____

I sigg. titolari degli istituti di vigilanza:

FIDELITAS S.P.A.
Francesco Gamba _____

SORVEGLIANZA ITALIANA S.P.A.
Giovanna Percio _____

VIGILANZA GROUP Soc. Coop. a.r.l.
Angelo Paolo Pietroboni _____

VCB Securitas Soc. Coop. p.a.
Francesco Crescini _____

CIVIS S.p.A.
Antonio Giani _____

SICURITALIA S.p.A.
Paolo Luraschi _____

Per adesione:

Il Questore di Bergamo _____

Il Comandante Provinciale
dell'Arma dei Carabinieri di Bergamo _____

Il Comandante Provinciale
della Guardia di Finanza di Bergamo _____